



Al Capo Divisione Risorse  
Dott. Antonio Dorrello

Alla Direttrice Centrale Risorse Umane  
Dott.ssa Laura Caggegi

e, p.c. Alla Capo Ufficio Relazioni Sindacali  
Dott.ssa Ornella Oliveri

Oggetto: **Chiarimenti in materia di "assicurazione obbligatoria" per chiunque assuma un incarico che comporti gestione di risorse pubbliche - Legge n. 1/2026.**

*Gentilissimi,*

Lo scorso 22 gennaio è entrata in vigore la legge n. 1/2026 che ha introdotto delle modifiche significative alla legge n. 20/1994 in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

In questi giorni si è già discusso sia nell'ambito delle pubbliche amministrazioni sia in ambito sindacale, circa le misure di maggior rilievo introdotte dalla suddetta disposizione.

**Molta attenzione è stata riposta anche al tema dell'assicurazione obbligatoria per chi gestisce risorse pubbliche e il conseguente impatto in termini organizzativi.**

In particolare, la l. n. 1/2026 integra l'articolo 1 della legge 20/1994 introducendo il comma 4 bis che prevede che: «**Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario**»

La questione centrale per operatori del diritto, responsabili delle pubbliche amministrazioni e per il personale riguarda l'individuazione degli incarichi interessati e il soggetto tenuto all'onere della stipula assicurativa.

In questo senso ed in assenza all'attualità di significativi chiarimenti da parte delle amministrazioni pubbliche nella qualità di "datore di lavoro, emergono valutazioni contrastanti ed in particolare:

- **Una prima tesi avrebbe interpretato che tale norma sia da riferirsi plausibilmente ai soli soggetti privati incaricati di gestire risorse pubbliche**, non anche ai pubblici dipendenti e amministratori. Soltanto per i primi, infatti, e non anche per i secondi, possono porsi problematiche afferenti alla sussistenza del rapporto di servizio e, dunque, della giurisdizione contabile: di qui, appunto, l'espresso riferimento, nella novella normativa, a "chiunque" assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche "dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti".

**Detto ultimo inciso normativo si spiegherebbe soltanto guardando ai soggetti privati incaricati di gestire pubbliche risorse per i quali soltanto – non anche per i dipendenti già incardinati nella pubblica amministrazione e già rientranti nella giurisdizione della Corte dei Conti – potrebbero porsi questioni concernenti la sussistenza o meno del rapporto di servizio quale presupposto fondamentale per il radicamento della giurisdizione contabile.** Infatti, l'azione di responsabilità nei confronti di un soggetto privato è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ove sussista un rapporto di servizio – anche attraverso l'attribuzione di uno specifico incarico - in virtù del quale il primo sia stato temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A. per lo svolgimento di

un'attività o un servizio di interesse pubblico" (Cass. Civ.-SS.UU.- n.19452/2024). Di qui la possibile ragione per cui il legislatore non avrebbe previsto l'onere assicurativo in capo all'apparato amministrativo di appartenenza del dipendente, né appositi piani di formazione, imponendo, dunque, al privato "perceutore-gestore" di provvista pubblicistica di procedere alla stipula di una polizza assicurativa "*prima dell'assunzione dell'incarico*": precisazione, quest'ultima, che configura altresì l'avvenuto perfezionamento del rapporto contrattuale con l'impresa di assicurazione quale "condizione" per l'inserimento del privato nel pubblico apparato.

Inoltre, l'*iter* parlamentare della norma rileva che alla Camera è stata soppressa la previsione, contenuta nella versione originaria del testo normativo, che destinava una quota del trattamento economico accessorio spettante al dirigente pubblico "*incaricato di gestire risorse pubbliche*" alla stipulazione di una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'amministrazione per colpa grave dal dirigente medesimo, e che rimetteva all'amministrazione il compito di promuovere, anche tramite la società Consip S.p.A., la conclusione di accordi-quadro con le principali imprese di assicurazione operanti a livello nazionale (*cf.*: Dossier n.472 Ufficio Studi Parlamento).

- **Una seconda tesi, diversamente, avrebbe interpretato che il comma 4-*bis* si riferisce tuttavia agli incarichi interni alla P.A.**, ascrivibili, quindi, al rapporto di lavoro subordinato che rappresenta peraltro uno degli elementi costitutivi della responsabilità erariale. Riterrebbe, quindi, che l'inciso "*chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche*" si riferisca a tutti gli incarichi connessi sia ai ruoli, sia allo svolgimento delle funzioni con impatto in termini di macro-organizzazione ma soprattutto di micro-organizzazione con i dovuti distinguo che discendono dal processo di privatizzazione del pubblico impiego.

In essi, quindi, potrebbero rientrare una moltitudine di tipologie incarichi interni quali – a titolo esemplificativo - gli incarichi dirigenziali (apicali e non) e all'istituto della delega di funzioni, all'istituzione e al conferimento degli incarichi per le POER e PO, al RUP, al DEC e a tutti coloro i quali svolgono funzioni all'interno di una procedura ad evidenza pubblica, giocoforza assorbiti dalla previsione di cui alla legge 1/2026.

Per quanto sopra esposto ed evidenziato come necessaria ed articolata premessa, la Scrivente UILPA Entrate chiede conoscere come codesta Agenzia intenda provvedere in termini di maggiori chiarimenti al fine di rimuovere perplessità rispetto alle preoccupazioni ormai insorte in numerosi colleghe e colleghi potenzialmente interessati dalle previsioni e/o provvedere ai dovuti indirizzi organizzativi rappresentandone gli eventuali obblighi a cui adempiere in via preventiva all'assunzione di incarichi o funzioni come sopra evidenziato; o, eventualmente, escluderne l'esigenza in quanto si ritenga non applicabile la citata nuova norma.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 13 febbraio 2026

Il Coordinatore Generale UILPA Entrate  
*Renato Cavallaro*